



travelprotect

MAPFRE solutions

SPECIAL MTA 4500

Il presente estratto delle condizioni di polizza contiene:

- Glossario di polizza;
- Condizioni di Assicurazione;

Deve essere consegnato all'Aderente al momento dell'adesione al Viaggio.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'estratto delle condizioni di Assicurazione

 **MAPFRE** | **ASSISTANCE**
Your travel. Our world

MAPFRE ASISTENCIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.



GLOSSARIO

Animali Domestici: cani e gatti detenuti dall'Assicurato per ragioni affettive e/o ludiche, purché il loro possesso sia consentito dalle vigenti leggi e non vengano utilizzati a scopo di lucro.

Assicurato: la persona fisica, indicata in Polizza, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore o MAPFRE ASISTENCIA: la Compagnia Assicurativa MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. con sede legale in Spagna, Carretera de Pozuelo n. 52- 28222 MAJADAHONDA (SPAGNA) e sede secondaria sita in Milano, via San Martino 7 – 20122, Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, con sede operativa in Verrone (Biella), Strada Trossi, n. 66 – 13871, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento.

Assicurazione o Contratto: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Assistenza: l'attività di aiuto a persone in difficoltà da erogarsi in natura e cioè le Prestazioni, così come disciplinate dalla presente Polizza, che sono fornite all'Assicurato nel momento della difficoltà causata da un evento fortuito, da parte di MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il Viaggio.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione dell'Assicurazione e l'effettiva decorrenza della garanzia.

Compagno di Viaggio: persona iscritta al Viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato e assicurata con la medesima Polizza.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l'Assicuratore.

Evento: l'accadimento fortuito che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più Sinistri.

Europa: l'Italia, i Paesi dell'Europa geografica, escluso tutto il territorio della Russia anche sul continente europeo, e i Paesi del bacino del Mediterraneo.

Famiglia: una persona fisica, il suo coniuge o persona convivente e i figli a carico, fino ad un massimo di quattro, che alla data della stipula dell'Assicurazione, non abbiano ancora compiuto 18 anni. La situazione familiare deve essere attestata dal certificato anagrafico oppure, in caso di convivenza, dal certificato di residenza.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni,

suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti di primo grado dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Garanzia: la sezione dell'Assicurazione, corrispondente ad una specifica copertura assicurativa, che determina, al verificarsi dei relativi Eventi assicurati, il pagamento dell'Indennizzo da parte dell'Assicuratore.

Inabilità Temporanea: la perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali.

Indennizzo: la somma corrisposta all'Assicurato da MAPFRE ASISTENCIA in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Invalidità Permanente: la perdita irreversibile, anatomica o funzionale, dell'uso di un organo o di un arto che determini la riduzione, totale o parziale, della capacità generica di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, graduabile in base ad una tabella di riduzione di capacità.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, dal 1° gennaio 2013, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza al momento di decorrenza dell'Assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una Malattia Preesistente nota all'Assicurato.

Malattia Preesistente: Malattia che sia l'espressione o la conseguenza di stati morbosi o situazioni patologiche croniche preesistenti

e/o già in atto e/o note all'Assicurato alla decorrenza dell'Assicurazione.

MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale di MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Massimale / Somma Assicurata: somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste in Polizza.

Mondo Escluso USA/Canada: tutti i Paesi del mondo (Russia compresa) ad esclusione di Stati Uniti e Canada.

Mondo Incluso USA/Canada: tutti i Paesi del mondo (Russia compresa) inclusi di Stati Uniti e Canada

Paesi del bacino del Mediterraneo: Spagna, Francia, Principato di Monaco, Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Gibilterra, Grecia, Turchia, Siria, Cipro, Libano, Israele, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Malta.

Parti: Assicurato, Contraente, Assicuratore.

Polizza: il presente documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.

Premio: la somma di denaro, comprensiva di imposte dovute dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Prestazione: l'immediato aiuto di Assistenza fornito da parte di MAPFRE ASISTENCIA all'Assicurato, nel momento della difficoltà, a seguito del contatto e per il tramite della Struttura Organizzativa.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.

Sinistro: evento dannoso, per cui è prestata l'Assicurazione e al cui verificarsi viene corrisposto l'Indennizzo o erogata la Prestazione.

Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (Biella), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con MAPFRE ASISTENCIA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza con costi a carico di MAPFRE ASISTENCIA.

Viaggio: lo spostamento, il soggiorno o la locazione dell'Assicurato verso/in una località ad almeno 50 chilometri dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato e risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si impegna a prestare in favore dell'Assicurato servizi di Assistenza alla persona in occasione di un Viaggio e a tenere indenne l'Assicurato dai danni e dalle perdite che si possano verificare in occasione di un Viaggio alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare riferimento alle seguenti coperture ed alle relative Sezioni:

- assistenza alla persona e sanitaria: Sezione A – ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
- furto e smarrimento del bagaglio: Sezione B – BAGAGLIO
- annullamento del Viaggio; Sezione C – CANCELLAZIONE/ANNULLAMENTO;
- infortuni: Sezione D – INFORTUNI

Art. 2 – Persone assicurabili

Sono ammesse all'Assicurazione le persone domiciliate o residenti in Italia con età inferiore agli 85 anni al momento della sottoscrizione della Polizza.

Qualora l'Assicurato raggiunga l'ottantacinquesimo anno di età in corso di contratto, l'Assicurazione manterrà la sua validità fino alla scadenza.

Art. 3 – Decorrenza e cessazione dell'Assicurazione – Operatività

L'Assicurazione è prestata ed operante alle seguenti condizioni:

- a copertura dei rischi relativi a un Viaggio singolo effettuato a scopo turistico, di studio o d'affari con una durata di massima di 12 mesi;
- per periodo, destinazione e capitali identificati in Polizza;
- decorre dalle ore 24.00 del giorno di inizio del Viaggio indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto;
- ha durata pari alla durata del Viaggio e cessa alla fine dello stesso;
- deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio;
- il Viaggio deve avere inizio al massimo entro 1 anno dalla sottoscrizione della Polizza.

Alla scadenza, l'Assicurazione cessa senza tacito rinnovo.

Art. 4 – Cessazione anticipata dell'Assicurazione

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale indicata nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, cessa anticipatamente in caso di annullamento/cancellazione del Viaggio, rinuncia del Viaggio, rientro anticipato,

decesso dell'Assicurato.

Art. 5 – Limiti di sottoscrizione

Salvo che per la garanzia Annullamento/Cancellazione, non è consentita la stipulazione di più Contratti con MAPFRE ASISTENCIA a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie;
- prolungare il periodo di copertura di un Viaggio già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 12 mesi continuativi per lo stesso Viaggio.

Limitatamente alla garanzia di cui alla Sezione B – Annullamento/Cancellazione, è consentito al Contraente sottoscrivere con MAPFRE ASISTENCIA altra Assicurazione a rischio comune per la copertura della penale in eccesso al Massimale previsto dalla presente Assicurazione.

In ogni caso, non è consentito all'Assicurato di stipulare la presente Assicurazione a Viaggio iniziato.

Art. 6 – Validità Territoriale

La Polizza è valida per le località in Italia, Europa e Mondo Escluso USA/Canada o Mondo Incluso USA/Canada come definite in Glossario, che siano una destinazione del Viaggio secondo quanto indicato in Polizza.

Non sono fornite Prestazioni e/o Garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiareisicuri.it.

Art. 7 – Esclusioni comuni a tutte le Sezioni

La Prestazione/ Indennizzo non è dovuta in caso di Sinistro causato direttamente od indirettamente da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- c) suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- d) abuso acuto o cronico di alcool, psicofarmaci, sostanze stupefacenti e psicotrope e relative conseguenze a breve, medio e lungo;
- e) malattie nervose:
 - malattie mentali
 - malattie psichiatriche
 - disturbi della sfera psicologica
 - sindromi organico-cerebrali;
- f) virus da immunodeficienza umana (HIV),

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), malattie sessualmente trasmissibili e relative complicanze o malattie connesse;

- g) malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio, aborto non terapeutico, parto, fecondazione assistita e/o e cura dell'infertilità;
- h) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- i) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- j) anche solo parzialmente, da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- k) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- l) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- m) partecipazione a campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi.

Art. 8 – Premio

Il Premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione, è unico ed anticipato per il periodo indicato in Polizza ed è calcolato in base al numero e all'età degli Assicurati, alla durata del Viaggio ed alla destinazione, ed è indicato in Polizza.

Il Premio sarà versato direttamente dal Contraente all'Intermediario di Assicurazione o a MAPFRE ASISTENCIA al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.

I mezzi di pagamento ammessi, sono carta di credito, assegno bancario o circolare con clausola di non trasferibilità, bonifico bancario sui conti correnti intestati a MAPFRE ASISTENCIA; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste in misura differenziata a seconda delle coperture, come previsto dalla L. 1216/1961 e successive modifiche e

integrazioni.

Non sono previsti adeguamenti del premio.

Art. 9 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione della destinazione del Viaggio, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 16 delle Norme comuni a tutte le Sezioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Art. 10 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 C.C., l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASSISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASSISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 16 delle Norme comuni a tutte le Sezioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall'art. 1910 C.C..

Art. 11 – Disposizioni in caso di Sinistro

L'Assicurato, o chi per esso, deve dare tempestivo avviso del Sinistro a MAPFRE ASSISTENCIA, secondo quanto previsto nella sezione "Procedure di richiesta di assistenza/denuncia dei Sinistri" agli Art. 25-27 della Sezione Procedure di richiesta di Assistenza/Denuncia dei Sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione, e mettere a disposizione di MAPFRE ASSISTENCIA tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere tempestivamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e

comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.

Ai sensi dell'art. 1914 C.C., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Il mancato adempimento dei predetti obblighi di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 C.C., la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione/Indennizzo.

In caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, l'Assicurato, o chi per esso, deve avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

MAPFRE ASSISTENCIA corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale della Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 12 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, MAPFRE ASSISTENCIA non è tenuta a fornire Prestazioni o indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 13 – Segreto professionale

Il Contraente e l'Assicurato liberano dal segreto professionale nei confronti di MAPFRE ASSISTENCIA i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro.

Art. 14 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo/erogazione della Prestazione o dalla contestazione del Sinistro o rifiuto della Prestazione, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. L'Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.

MAPFRE ASSISTENCIA entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente/Assicurato o di MAPFRE ASSISTENCIA non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 15 – Anticipata risoluzione

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione

anticipata o annullamento previsti all'Art. 9 delle Norme comuni a tutte le Sezioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento o diminuzione del rischio", spetta a MAPFRE ASSISTENCIA l'intero ammontare del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C..

Art. 16 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato e del Contraente relative all'Assicurazione dovranno essere fatte all'Assicuratore presso:

MAPFRE ASSISTENCIA S.A. sede operativa
Verrone (BI), Strada Trossi, n. 66 – 13871,

e-mail travelprotect@mapfreaassistencia.it

Le comunicazioni relative ai Sinistri, dovranno essere effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata via mail all'indirizzo ufficio.liquidazione@mapfre.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato e al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento della sottoscrizione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte.

Art. 17 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall'Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con MAPFRE ASSISTENCIA.

Art. 18 – Prescrizione

Ogni diritto dell'Assicurato derivante dal contratto di assicurazione si prescrive nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 19 – Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di

Assicurazione saranno soggette
esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 21 – Foro competente

Per qualunque controversia relativa

all'applicazione, all'esecuzione, alla validità,
alla risoluzione oppure all'interpretazione
della presente Polizza che sia sorta tra
l'Assicuratore e/o il Contraente e/o un
Assicurato e/o un avente diritto, il foro

competente è quello del luogo di residenza,
domicilio o sede legale di quest'ultimo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Sezione A

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE

Art. 1 – Spese mediche

MAPFRE ASISTENCIA, in caso di **Malattia Improvvisa o Infortunio dell'Assicurato in Viaggio, tramite la Struttura Organizzativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le Prestazioni mediche a lui necessarie.**

L'Assicurato, o chi per esso, in caso di bisogno a seguito dell'Evento, **prima di prendere qualsiasi iniziativa personale o, in caso di forza maggiore o impossibilità oggettiva, comunque entro il momento delle dimissioni, dovrà contattare la Struttura Organizzativa**, esponendo l'accaduto e richiedendo le Prestazioni necessarie.

La Struttura Organizzativa, verificata la copertura assicurativa, organizzerà, ove possibile, le Prestazioni in favore dell'Assicurato o, ove non possibile, lo autorizzerà a provvedervi direttamente, rimborsandogli le spese sostenute e rientranti nell'Assicurazione.

Le Prestazioni potranno avvenire con 2 modalità:

➤ **CON PAGAMENTO DIRETTO**

MAPFRE ASISTENCIA, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche nei confronti della struttura di ricovero.

La Garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio insindacabile dei medici di MAPFRE ASISTENCIA, in condizioni di essere rimpatriato, in caso di Viaggio all'Estero, o riportato alla propria Regione di Residenza, in caso di Viaggio in Italia.

Sono comunque escluse le spese mediche successive al rimpatrio o rientro alla Regione di residenza.

La Garanzia, in ogni caso, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.

Nei casi in cui MAPFRE ASISTENCIA non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate all'Assicurato, sempreché siano state autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Non è previsto alcun pagamento diretto o rimborso qualora l'Assicurato ometta di contattare previamente la Struttura Organizzativa.

➤ **A RIMBORSO**

MAPFRE ASISTENCIA provvede, anche senza preventiva autorizzazione al rimborso delle spese:

- a) di trasporto dal luogo dell'Evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; per visite mediche e/o prestazioni diagnostiche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- b) per cure ambulatoriali;
- c) di pronto soccorso (compreso il day hospital);
- d) mediche di bordo;
- e) per cure odontoiatriche urgenti e improvvise per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio fino ad un massimale di Euro 400,00;
- f) per cure sostenute al rientro dal Viaggio, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio, fino alla concorrenza dei seguenti Massimali: Euro 15.000,00 per l'Europa, Euro 70.000,00 per il Mondo Escluso USA/Canada ed Euro 100.000,00 per il Mondo Inclusivo USA/Canada;
- g) per cure fisioterapiche, sostenute in seguito ad Infortunio o Malattia Improvvisa occorsi in Viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero; sono da intendersi in Garanzia (esclusivamente per questo punto) le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla fine del ricovero.

Disposizioni e limitazioni specifiche per le spese mediche

MAPFRE ASISTENCIA sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- anche più volte nel corso del Viaggio;
- per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera;
- fino ad esaurimento del Massimale.
- Massimo esborso: € 500.000

MASSIMALI PER SPESE MEDICHE:

DESTINAZIONE	MASSIMALE
EUROPA	Euro 15.000,00

MONDO ESCLUSO USA/CANADA	Euro 70.000,00
MONDO INCLUSO USA/CANADA	Euro 100.000,00

Art. 2 – Rientro sanitario

MAPFRE ASISTENCIA effettua il rientro sanitario dell'Assicurato colpito da Infortunio o Malattia Improvvisa durante il Viaggio:

- dall'Istituto di Cura di pronto soccorso o di primo ricovero ad un Istituto di Cura meglio attrezzato;
- dall'Istituto di Cura all'Istituto di Cura adeguatamente attrezzato più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

MAPFRE ASISTENCIA effettua il rientro sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese fino al Massimale di Euro 150.000,00 (centocinquanta mila), con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:

- "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali
- di linea "appositamente attrezzato" (da intendersi con accompagnamento medico e/o infermieristico) per tutti gli altri casi.

MAPFRE ASISTENCIA non effettua il rientro sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del Viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione.

Art. 3- Rientro della salma

In caso di decesso dell'Assicurato, MAPFRE ASISTENCIA tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, con esclusione delle spese funerarie, d'inumazione, tumulazione, cremazione o simili, fino ad un Massimale di Euro 50.000,00.

MAPFRE ASISTENCIA rimborsa anche il costo del biglietto di Viaggio andata e ritorno di un Familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'Evento.

MAPFRE ASISTENCIA provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del Familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'Evento, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.

Art. 4 – Rientro fino a due compagni di viaggio assicurati

MAPFRE ASISTENCIA organizza direttamente il rientro al luogo di Residenza di due Compagni di Viaggio, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e tenendo

a proprio carico le relative spese, a seguito di:

- rientro sanitario organizzato da MAPFRE ASISTENCIA dell'Assicurato;
- decesso dell'Assicurato.

La Prestazione è erogata a condizione che entrambi i Compagni di Viaggio siano Assicurati.

Art. 5 – Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap

In caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di Malattia Improvvisa, Infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap con lui in Viaggio ed Assicurati, MAPFRE ASISTENCIA mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un Familiare un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe andata e ritorno per raggiungere i figli minori o portatori di handicap ed i biglietti aerei e/o ferroviari di classe economica per ricondurli alla Residenza in Italia.

Art. 6 – Viaggio di un familiare

MAPFRE ASISTENCIA mette a disposizione di un Familiare un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario di prima classe per recarsi dall'Assicurato ricoverato in Istituto di Cura con una prognosi di degenza superiore a:

- 48 ore se minorenne o portatore di handicap;
- 7 giorni negli altri casi.

MAPFRE ASISTENCIA rimborserà le spese di soggiorno del Familiare fino ad un massimo di Euro 75,00 al giorno per un totale complessivo di Euro 750,00.

Art. 7 – Interprete a disposizione all'estero

MAPFRE ASISTENCIA organizza il servizio di interprete per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un Massimale di Euro 1.000,00.

Art. 8 – Traduzione della cartella clinica

Qualora l'Assicurato lo richieda, MAPFRE ASISTENCIA provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003; MAPFRE ASISTENCIA organizza il servizio, tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di Euro 500,00.

Art. 9 – Spese di prolungamento del soggiorno

MAPFRE ASISTENCIA rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato, dai suoi Familiari assicurati con la medesima Assicurazione o da un Compagno di Viaggio fino ad un Massimale complessivo per tutti i richiedenti di Euro 750,00, qualora l'Assicurato per Malattia

Improvvisa o Infortunio, od a seguito di Furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita:

- non sia in grado di rientrare;
- non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del Viaggio già prenotate;
- sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno.

Art. 10 – Anticipo di denaro

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, MAPFRE ASISTENCIA provvederà ad anticipargli l'importo massimo Euro 2.000,00.

La Prestazione viene garantita a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 11 – Consulenza medica telefonica (Mediphone)

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, MAPFRE ASISTENCIA fornirà un servizio di Assistenza medica dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17.

Si precisa che tale Prestazione non fornisce diagnosi ed è basata sulle dichiarazioni dell'Assicurato e sulle informazioni da lui fornite a distanza.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle indicazioni fornite dal medico contattato tramite il presente servizio, la Struttura Organizzativa valuterà l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza contrattualmente previste.

Art. 12 – Decorrenza e operatività Spese mediche e Assistenza

La Garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio del Viaggio;
- è operativa fino al termine del Viaggio

stesso, ma comunque non oltre la scadenza della Polizza, ove antecedente al termine del Viaggio;

- è prestata nei limiti dei Massimali e delle Prestazioni previsti in relazione al luogo ove si è verificato l'Evento, sempreché questo sia previsto tra le destinazioni per cui è stata emessa l'Assicurazione e che sia stata indicata in Polizza.

Art. 13 – Esclusioni specifiche della Sezione Spese mediche e Assistenza (ad integrazione delle esclusioni comuni)

A. Esclusioni per Spese mediche e Assistenza

Le Prestazioni non sono dovute:

- a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura Organizzativa;
- b) qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- c) nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- d) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del Viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Nel caso in cui l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario, MAPFRE ASISTENCIA sospenderà immediatamente l'Assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

B. Esclusioni specifiche Assistenza

MAPFRE ASISTENCIA non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- a) Viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo (anche temporaneamente) un divieto o una limitazione ai viaggi emessi da un'Autorità pubblica competente;
- b) Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici o estetici;
- c) mancato preventivo contatto con la Struttura Organizzativa o, comunque, assenza della preventiva autorizzazione della stessa, a seguito del Sinistro;
- d) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- e) quarantene.

C. Esclusioni specifiche Spese mediche

MAPFRE ASISTENCIA non prende in carico le spese conseguenti a:

- a) Viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione ai viaggi (anche temporaneamente) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- b) Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quanto previsto dall'art. 1 – Spese Mediche;
- d) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- e) cure dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica;
- f) interruzione volontaria della gravidanza;
- g) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- h) dello sport del paracadutismo;
- i) dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, immersione con autorespiratore, kite-surfing e sport professionali;
- j) di sport estremi; si intendono quegli sport all'estremo della difficoltà, che sfidano le leggi fisiche, quali bungee jumping, base jumping, kitesurfing, canyoning, parasailing, parkour, ecc.
- k) di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.
- l) esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura;
- m) quarantene.

Art. 14 – Disposizioni e limitazioni specifiche della Sezione Spese mediche e Assistenza

A. Disposizioni e limitazioni per Spese mediche e Assistenza

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli Eventi oggetto della presente Assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MAPFRE ASSISTENCIA e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'Evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte nell'erogazione delle Prestazioni previste dall'Assicurazione.

B. Disposizioni e limitazioni specifiche per Assistenza

- a) Le Prestazioni di Assistenza sono fornite per Evento nei limiti dei Massimali;
- b) le Prestazioni di Assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività,

sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che MAPFRE ASSISTENCIA e la Struttura Organizzativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;

- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea in classe economica;
 - treno ordinario (escluso cioè Freccia Rossa o treni ad alta velocità o speciali) in prima classe;
 - traghetto.

MAPFRE ASSISTENCIA ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro. MAPFRE ASSISTENCIA non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.

MAPFRE ASSISTENCIA non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute.

Sezione B

BAGAGLIO

Art.15 – Furto, perdita e danni al bagaglio

Limitatamente al trasporto aereo o a mezzo di altro vettore che prenda in consegna e identifichi il Bagaglio (c.d. traccatura), MAPFRE ASSISTENCIA indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore del Bagaglio personale, nei limiti del Massimale di € 500.

La Garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali. La Garanzia opera anche per i passeggini e le carrozzine nel caso in cui anche dei minori di sei anni siano assicurati con l'Assicurazione per il medesimo Viaggio.

Le macchine ed il materiale fotografico, radiofonico, per la registrazione del suono e dell'immagine, lettori musicali, MP3/4, lettori CD e DVD, computer, tablet, telefoni cellulari, smartphone, binocoli, telescopi, nonché i relativi accessori sono indennizzati fino al limite massimo del 50% del Massimale.

Art.16 – Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati

In occasione di un volo aereo MAPFRE

ASSISTENCIA rimborsa, entro i limiti del Massimale di Euro 300,00 per persona assicurata, gli acquisti di prima necessità effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del Bagaglio registrato. La Garanzia per gli acquisti di prima necessità decorre ed è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

MAPFRE ASSISTENCIA non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Art.17– Ricerca, localizzazione e spedizione di bagagli smarriti

MAPFRE ASSISTENCIA, in caso di smarrimento di Bagagli su voli di linea, si adopererà, con obbligazione di mezzi e non di risultato, per la loro localizzazione, per aggiornare costantemente l'Assicurato e, in caso di ritrovamento, per fargli pervenire i Bagagli senza onere alcuno a suo carico.

Art. 18 – Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio

MAPFRE ASSISTENCIA rimborserà le spese di spedizione di oggetti dell'Assicurato rubati e in seguito recuperati o semplicemente dimenticati dall'Assicurato durante il Viaggio, fino ad un Massimale di Euro 125,00, purché il valore commerciale di detti oggetti superi tale somma.

Art. 19 – Spese di gestione perdita documenti

MAPFRE ASSISTENCIA rimborserà le spese debitamente giustificate di gestione e rifacimento dei documenti, smarriti o rubati durante il Viaggio, ai quali debba provvedere l'Assicurato, quali: carta di credito, biglietti per mezzi di trasporto, passaporto o visti, fino ad un Massimale di Euro 250,00.

Non sono coperti da questa Prestazione e non verranno risarciti i danni e le perdite derivanti dalla perdita, furto o uso indebito da parte di terzi degli oggetti sopra citati.

Art. 20 – Esclusioni e Disposizioni e limitazioni specifiche della Sezione Bagaglio (ad integrazione delle esclusioni comuni)

A. Esclusioni Bagaglio

MAPFRE ASSISTENCIA non indennizza i danni:

- a) causati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti o danni esteriori;
- a) in seguito a Furto di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia alle Pubbliche Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

B. Disposizioni e limitazioni Bagaglio

L'Indennizzo verrà corrisposto:

- a) successivamente a quello del vettore responsabili dell'Evento, al netto di quanto già indennizzato da questi e solo qualora il relativo risarcimento non copra l'intero ammontare del danno, e comunque fino alla concorrenza del Massimale;
- b) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del Sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il Viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.

Sezione C

CANCELLAZIONE/ANNULLAMENTO

Art. 21 – Spese di annullamento del viaggio

Al verificarsi di una delle cause di annullamento garantite (come sotto indicate), MAPFRE ASISTENCIA rimborsa entro i Massimali sotto indicati la penale di annullamento del Viaggio, esclusi i costi di gestione della pratica, di transazione informatica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente esclusivamente da:

- compagnie aeree;
- compagnie di navigazione;
- strutture ricettive alberghiere;
- tour operator e/o agenzie di viaggio e/o organizzazioni turistiche.

MAPFRE ASISTENCIA rimborsa la penale addebitata o comunque la somma trattenuta contrattualmente dal fornitore del servizio:

- all'Assicurato colpito dalla causa di annullamento;
- e, alternativamente e purché assicurati ed iscritti sulla medesima Assicurazione o su altra Assicurazione a rischio comune prevista all'art. 5 delle Norme comuni a tutte le Sezioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione:
- ai componenti del nucleo familiare; o
 - ad uno dei Compagni di Viaggio.

MAPFRE ASISTENCIA ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

A. Massimale: 4.500 €

L'Assicurato dovrà provvedere all'annullamento del Viaggio immediatamente e comunque entro il termine di 3 giorni dalla data dell'Evento; in caso contrario, ai sensi dell'art. 1914 C.C., MAPFRE ASISTENCIA rimborserà all'Assicurato la penale applicabile alla data in cui si è verificata la causa di annullamento garantita e l'eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

B. Cause di annullamento garantite, purché

L'Assicurato non ne fosse a conoscenza al momento di sottoscrizione della Polizza o non potesse ragionevolmente prevederne la manifestazione:

- i. Malattia, Infortunio o decesso (inclusi eventi acuti e/o riacutizzazioni di patologie preesistenti che non siano stati oggetto di trattamento medico nei 45 giorni precedenti la stipula dell'Assicurazione):
 - dell'Assicurato o di un suo Familiare;
 - del contitolare dell'azienda o dello studio associato;
 - della persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il Viaggio e/o soggiorno.

L'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno Scoperto del 10% della penale di annullamento del Viaggio con il minimo di Euro 60,00.

- ii. Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, tali da rendere necessaria la sua presenza, danni al locale utilizzato a scopo professionale nel quale l'Assicurato eserciti la libera professione, o ne sia l'usufruttuario, e per i quali la sua presenza sia indispensabile ed insostituibile.
- iii. Licenziamento o sospensione dal lavoro dell'Assicurato a condizione che all'inizio della decorrenza della Polizza non ne fosse stata data comunicazione verbale o scritta.
- iv. Nuova assunzione in una impresa diversa con regolare contratto di assunzione a patto che l'inserimento nella nuova impresa avvenga posteriormente alla stipulazione dell'Assicurazione e che l'Assicurato non ne fosse al corrente il giorno della prenotazione del Viaggio.
- v. Citazione in tribunale o davanti ad autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale quale imputato, testimone o giudice popolare.
- vi. Convocazione scritta presso i seggi elettorali in qualità di membro della commissione, purché successiva alla data di sottoscrizione dell'Assicurazione.
- vii. Partecipazione ad esami di concorsi, che cadano durante il periodo del Viaggio, purché indetti da organismi pubblici successivamente alla sottoscrizione della Polizza.

viii. Furto della documentazione o del Bagaglio a causa del quale l'Assicurato sia impossibilitato ad iniziare o proseguire il Viaggio.

ix. Trasferita forzosa dell'attività lavorativa per un periodo superiore ai 3 mesi.

x. Convocazione inattesa per intervento chirurgico di:

- Assicurato o Familiare;
- Compagno di Viaggio dell'Assicurato soggetto alle stesse condizioni di Polizza;
- suo sostituto professionale, a patto che la presenza dell'Assicurato nell'assumere l'incarico sia insostituibile e indispensabile;
- persona incaricata di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap durante il Viaggio e/o soggiorno.

xi. Complicanze della gravidanza o aborto spontaneo, ad esclusione del parto e delle complicanze a partire dal sesto mese di gestazione.

xii. Dichiarazione ufficiale di catastrofe nel luogo dove l'Assicurato è residente o nel luogo previsto come destinazione del Viaggio.

xiii. Vincita di un Viaggio e/o soggiorno gratuito in un sorteggio pubblico, davanti a notaio, simile a quello acquistato o in date coincidenti o sovrapponibili, anche parzialmente a quelle del Viaggio acquistato.

xiv. Affidamento di un minore in adozione.

xv. Proroga del contratto di lavoro comunicata in seguito alla sottoscrizione dell'Assicurazione.

xvi. Concessione di borse di studio ufficiali.

xvii. Firma di documenti ufficiali dell'Assicurato nelle date di Viaggio, esclusivamente di fronte alla Pubblica Amministrazione.

xviii. Qualsiasi Malattia dell'Assicurato la cui età è inferiore ai 48 mesi e che, a giudizio del medico, renda inopportuna la partenza per il Viaggio. L'Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione di uno Scoperto del 10% della penale di annullamento del Viaggio con il minimo di Euro 60,00.

MAPFRE ASISTENCIA rimborsa entro i limiti del Massimale le spese di cessione del Viaggio dell'Assicurato ad altra persona per una delle cause di annullamento garantite.

Qualora l'Assicurazione venga stipulata

contestualmente alla prenotazione del Viaggio, la Garanzia di cui alla presente Sezione sarà immediatamente operativa; in caso di sottoscrizione dell'Assicurazione in un tempo successivo alla prenotazione del Viaggio, è previsto un periodo di Carenza, per cui la Garanzia diverrà operativa 7 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'Assicurazione.

C. Esclusioni specifiche per cancellazione/annullamento (ad integrazione delle esclusioni comuni)

MAPFRE ASISTENCIA non rimborsa la penale relativa ad annullamenti causati direttamente od indirettamente da:

- i. cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- ii. cause note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- iii. fallimento del vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio;
- iv. epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- v. quarantene;
- vi. trattamenti estetici e applicazione di apparecchi acustici, lenti a contatto, protesi.

Sezione D

INFORTUNI

Art. 22 – Oggetto e limiti della garanzia

La Garanzia prevede la corresponsione di un Indennizzo, entro i Massimali ed alle condizioni sotto indicate, a seguito del verificarsi di un Infortunio che l'Assicurato subisca nello svolgimento di attività extra professionali nel corso del Viaggio indicato in Polizza e dal quale derivi la morte o l'Invalidità Permanente

Sono compresi gli Infortuni derivanti da:

- i. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- ii. affissia non di origine morbosa;
- iii. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- iv. annegamento;
- v. folgorazione;
- vi. assideramento o congelamento;
- vii. colpi di sole, di calore o di freddo;
- viii. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- ix. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno.

a. Invalidità Permanente

L'Indennizzo per l'Invalidità Permanente subita dall'Assicurato è calcolato sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla Tabella allegata al regolamento per l'esecuzione de D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente Assicurazione. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'Indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti, purché conseguente ad un Sinistro verificatosi a seguito di un unico Evento, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

MAPFRE ASISTENCIA corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette causate dal singolo Infortunio verificatosi in Viaggio, indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle menomazioni prodotte dell'Infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette dell'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Somma Assicurata: Euro 10.000,00 per Assicurato.

Franchigia: la liquidazione dell'indennizzo dovuto per Invalidità Permanente verrà determinata convertendo la percentuale d'Invalidità permanente accertata sulla base della tabella citata al primo paragrafo del presente articolo, in quella prevista dalla seguente tabella, applicando una Franchigia fissa del 10%. Pertanto MAPFRE ASISTENCIA

non liquiderà alcun Indennizzo se l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale. Qualora la stessa sia di grado superiore al 10% della totale, verrà liquidato l'Indennizzo solo per la parte eccedente. Per Invalidità Permanenti di grado superiore al 50% della totale, l'indennizzo verrà liquidato integralmente senza deduzione di alcuna Franchigia.

%INVAL IDITA' PERMANENTE STABILITA	%INVAL IDITA' PERMANENTE LIQUIDATA	%INVAL IDITA' PERMANENTE STABILITA	%INVAL IDITA' PERMANENTE LIQUIDATA
1-10	0	31	53
11	3	32	55
12	5	33	58
13	8	34	60
14	10	35	63
15	13	36	65
16	15	37	68
17	18	38	70
18	20	39	73
19	23	40	75
20	25	41	78
21	28	42	80
22	30	43	83
23	33	44	85
24	35	45	88
25	38	46	90
26	40	47	93
27	43	48	95
28	45	49	98
29	48	50-100	100
30	50		

b. Morte

L'Indennizzo viene liquidato agli eventuali beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, purché entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

c. Morte presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito

di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, MAPFRE ASISTENCIA corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso 1 anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo il pagamento dell'Indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, MAPFRE ASISTENCIA ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente residuata.

Somma Assicurata per morte e morte presunta:

- Euro 10.000,00 per Assicurato.

Art. 23 – Esclusioni specifiche per la sezione infortuni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

È sempre esclusa ogni Garanzia e ogni risarcimento per Inabilità Temporanea, sia parziale che totale.

Sono esclusi gli Infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva.
- da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- da guerra e insurrezioni trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
- dello sport del paracadutismo;**
- dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in**

genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, immersione con autorespiratore, e sport professionali;

- di sport estremi, quegli sport all'estremo della difficoltà, che sfidano le leggi fisiche, quali bungee jumping, base jumping, kitesurfing, canyoning, parasailing, parkour, ecc.**
- di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.**
- di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore.**

Art. 24 – Valutazione del danno

A. Valutazione del danno – Arbitrato irrituale

L'Indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

L'Assicuratore ha facoltà di sottoporre l'Assicurato ad una visita medico legale presso medico proprio fiduciario per la valutazione delle cause e degli esiti dell'Infortunio in genere; il rifiuto, da parte dell'Assicurato, di sottoporsi alla visita medica impedisce all'Assicuratore l'accertamento del danno e comporta la perdita dell'Indennizzo.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e MAPFRE ASISTENCIA, in merito all'indennizzabilità del Sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della controversia per iscritto a due medici, nominati uno per Parte, che si riuniscono nel Comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico nominato dagli stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio

esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. E' comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

B. Criteri d'indennizzabilità

MAPFRE ASISTENCIA corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al punto b) "Invalidità Permanente", che precede, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

C. Massimo esborso

Nel caso di un unico Evento che provochi l'Infortunio di più persone assicurate con MAPFRE ASISTENCIA, l'esborso massimo complessivo a carico di quest'ultima non può comunque superare l'importo di Euro 500.000.

Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

PROCEDURE DI RICHIESTA DI ASSISTENZA/DENUNCIA DEI SINISTRI

Art.25 – Cosa fare in caso di necessità

Per accedere alle Prestazioni di Assistenza o per denunciare un Sinistro l'Assicurato, o chi per esso nel caso in cui sia impossibilitato a farlo personalmente, deve contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, fornendo dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006) e numero della presente Polizza, nonché il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

1. Assistenza sanitaria e spese mediche conseguenti

- recapito temporaneo;
- dati dell'Istituto di Cura (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- recapito di eventuali Familiari/ accompagnatori in Viaggio con l'Assicurato.

MAPFRE ASISTENCIA declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle

Prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

Art.26 – Come richiedere l’assistenza 24 ore su 24

In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione.

La Struttura Organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA è a disposizione 24 ore su 24, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema e per autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la

Struttura Organizzativa al numero: 015.2559518 per chiamate dall’estero, 800069884 per chiamate dall’Italia.

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- N. di Polizza MAPFRE ASISTENCIA;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al numero 015 2559704 oppure un telegramma a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (Bi).

MAPFRE ASISTENCIA per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e, a tal fine, necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare MAPFRE ASISTENCIA, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell’Informativa al Trattamento.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 015.2559530.

Art.27 – Cosa fare in caso di sinistro

In caso di Sinistro, dopo aver preso contatto con la Struttura Organizzativa e ove richiesto in relazione alle Prestazioni richieste, l’Assicurato dovrà inviare denuncia del Sinistro all’indirizzo:

- MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella.

secondo le modalità e inviando la documentazione di seguito indicati.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 1914 C.C., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell’art. 1915 C.C., la perdita o la riduzione del diritto alla Prestazione.

1. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato, o chi per esso, deve darne avviso a MAPFRE ASISTENCIA **entro 3 giorni dal rientro**, fornendo tramite lettera raccomandata:

- a) numero di Polizza;
- b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006);
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall’intestatario della pratica;
- d) descrizione delle circostanze dell’Evento;
- e) documentazione medica redatta in loco, comprensiva di certificato medico attestante la diagnosi e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

2. GARANZIA BAGAGLIO

L’Assicurato deve dare avviso a MAPFRE ASISTENCIA nel più breve tempo possibile e, comunque, **entro 3 giorni dal rientro**, fornendo, tramite lettera raccomandata:

- a) numero della presente Polizza;
- b) dati anagrafici, recapito e codice fiscale del destinatario del pagamento;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall’intestatario della pratica; denuncia del Furto, in originale, presentata alla competente Autorità del luogo ove si è verificato l’Evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;

in caso di furto, scippo, rapina, incendio

- a) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’Evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il loro valore;
- b) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al

vettore a cui è stato affidato il Bagaglio;

in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto

- a) rapporto di irregolarità Bagaglio (c.d. *Property Irregularity Report*), in copia;
- b) biglietto aereo e ticket del Bagaglio, in copia;
- c) risposta del vettore aereo attestante la data e l’ora della ritardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua competenza;
- d) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il loro valore;
- e) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale.

3. SPESE ANNULLAMENTO VIAGGIO, PERDITA DEI SERVIZI, RITARDI

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al Viaggio l’Assicurato dovrà:

- a) comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al vettore l’annullamento e la rinuncia formale al Viaggio e alla prenotazione **nel più breve tempo possibile, al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento**;
- b) effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio se il termine di 3 giorni cade successivamente alla data di inizio del Viaggio. La denuncia può essere inoltrata scrivendo a MAPFRE ASISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella, fornendo le seguenti informazioni:
 - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 - numero di Polizza o delle polizze sottoscritte per il medesimo Viaggio;
 - la causa dell’annullamento o della modifica;
 - luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone che hanno dato origine all’annullamento (Familiare, contitolare dell’azienda/studio associato);
 - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;
 - documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
 - documentazione attestante se la rinuncia e/o modifica del Viaggio o locazione è dovuta a Malattia e/o Infortunio, la denuncia dovrà riportare:

- tipo di patologia;
- inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare a MAPFRE ASSISTENCIA i seguenti documenti:

- copia della Polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapiti;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia al Viaggio in originale;
- in caso di Malattia o Infortunio, certificato medico attestante la data dell'Infortunio o dell'insorgenza della Malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- scheda di iscrizione al Viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del Viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'organizzazione/Agenzia Viaggi
- fattura dell'organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del Viaggio;
- documenti di Viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione Viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo/ compagnia di navigazione:

- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navigazione attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto aereo/navale annullato in caso di addebito parziale della penale;
- originale del biglietto aereo/navale in caso di addebito totale della penale.

In caso di riprogrammazione del Viaggio e di impossibilità di contattare MAPFRE ASSISTENCIA prima della partenza per il nuovo viaggio, l'Assicurato dovrà effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni dal rientro scrivendo a MAPFRE ASSISTENCIA S.A. – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone – Biella e presentando entro 15 giorni dal rientro i seguenti documenti:

- copia della Polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale e recapito;
- documentazione provante la causa della ritardata partenza in originale;

- nuovi titoli di Viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto del Viaggio;
- ricevute di pagamento del Viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'organizzazione/agenzia viaggi;
- titoli di Viaggio non utilizzati, in originale.

MAPFRE ASSISTENCIA ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di MAPFRE ASSISTENCIA i medici eventualmente investiti dall'esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro stesso.

4. INFORTUNI

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a MAPFRE ASSISTENCIA nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 3 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne hanno avuto la possibilità, fornendo tramite lettera raccomandata:

- a) numero della presente Polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006) e recapito dell'Assicurato;
- c) nome e indirizzo della banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto corrente, se differente dall'intestatario della pratica;
- d) luogo, giorno e data dell'Evento;
- e) documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- f) certificati medici attestanti le attività di primo soccorso per l'infortunio, in originale;
- g) successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale;
- h) inoltre se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso a MAPFRE ASSISTENCIA.

5. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di MAPFRE ASSISTENCIA i medici eventualmente investiti dall'esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro stesso.

Per la liquidazione dei Sinistri e delle Prestazioni di tutte le Sezioni, MAPFRE ASSISTENCIA potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere, pena perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 28 – Informativa per il trattamento dei dati personali

MAPFRE ASSISTENCIA S.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Contraente e degli Assicurati (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di anticiclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto di Assicurazione. Con riferimento ai dati "sensibili" il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

All'interno di MAPFRE ASSISTENCIA, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto dell'Assicuratore servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

L'Assicuratore può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori; coassicuratori), i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo MAPFRE, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico dell'Assicuratore; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti, periti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall'Assicuratore anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali

categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede dell'Assicuratore) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dall'Assicuratore come "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali fossero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere

trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. L'Assicuratore non diffonde i dati personali degli Interessati.

Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i propri dati personali trattati presso l'Assicuratore e come siano utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio di tali diritti e per ottenere ulteriori informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti a cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può rivolgersi all'Assicuratore :

MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 –
13871 Verrone (BI)

"Servizio Privacy – C.A. del Responsabile per
l'esercizio dei diritti dei terzi"

e-mail privacy.italia@mapfre.com

